



COMUNE DI ROSA'
PROVINCIA DI VICENZA

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di Rosa' indice il presente bando di concorso per l'anno **2026** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune durante il periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39 e s.m.i.

Il Comune di Rosa' provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali abbiano già presentato istanza nel precedente bando, qualora interessati alla permanenza in graduatoria, dovranno ripresentare domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Sono tenuti altresì a presentare domanda gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di contratti di locazione provvisoria per emergenza abitativa, al fine di poter prorogare tale assegnazione e per l'eventuale futura assegnazione definitiva.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25 L.R. N. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad **€ 22.990,00** aggiornato con Decreto del Direttore della U.O. Edilizia n. 11917 del 16 marzo 2026 (Bur n.37 del 27 marzo 2026);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso;
- f bis)* non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;
- f ter)* non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;
- f quater)* non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- f quinquies)* non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, *nonché alle condizioni di cui all'articolo 28;*
- f sexies)* non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);
- f septies)* non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/17)

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.
4. L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'alloggio e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

ISEE-ERP

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n 272 del 08/03/2019. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità. Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando:

- nel caso in cui un cui ci sia un decremento o accrescimento naturale del nucleo dovrà essere presentata nuova attestazione ISEE, con aggiornamento del nucleo;
- nel caso in cui uno o più componenti del nucleo residenti col richiedente non intendano partecipare al bando, dovranno sottoscrivere apposito modulo di "non partecipazione" allegando il proprio documento di riconoscimento. In tal caso, in sede di domanda, verranno eliminati dal nucleo e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO;
- in caso di partecipazione al bando di persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie non ancora conviventi, le stesse dovranno presentare l'ISEE del nucleo d'origine più le eventuali rinunce alla partecipazione al bando delle altre persone presenti nei rispettivi nuclei.

Art. 2 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. N. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

CONDIZIONI SOGGETTIVE (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP (punteggio massimo: 5 punti)

indicatore ISEE- ERP da € 0,00a € 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE- ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00	punti da 5 punti a 1

- b) presenza di persone anziane (punteggio massimo: 5 punti)

età compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
età oltre i 75 anni	punti 3

- c) presenza di persone con disabilità (punteggio massimo: 5 punti)

1) presenza di persone con percentuale di Invalidità superiore ai due terzi*	punti 3
2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92*	punti 5

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti non sono cumulabili

- d) genitore solo con figli a carico

- per figli minorenni (punteggio massimo: 5 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli	punti 5

- per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 1 a 3
oltre i 3 figli	punti 3

- e) nucleo familiare di nuova formazione (punteggio massimo: 7 punti) costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato ad almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del R.R. n. 4/2018, così come modificato dal R.R. 1/2026

da dieci a trenta anni	punti da 0,3 a 1
oltre i trenta anni	punti 1

- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:
punti 2

- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni:
punti da 1 a 5

CONDIZIONI OGGETTIVE (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) condizioni abitative improprie dovute a:

1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	punti da 2 a 4
5) alloggio ant igienico*	punti 2

(*) Queste condizioni devono essere certificate dalla autorità competente per territorio (AULSS), purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate:
punti 12

- c) manca di alloggio da almeno un anno**:
punti 14

(**) il richiedente dovrà presentare una dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme di legge)

ULTERIORI CONDIZIONI IN RAPPORTO A PARTICOLARI SITUAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 15 /10/2026 (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018) punteggio totale massimo = 8 punti

- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno due anni: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno quattro anni: punti 2;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno sei anni: punti 4;

- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno otto anni: punti 6;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno dieci anni: punti 8;

Le frazioni di anno non daranno diritto a punteggio.

Il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione con indicati i periodi di residenza nel Comune di Rosà'.

ART. 3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dal giorno 26 Ottobre 2026 al giorno 27 Novembre 2026 ed entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

ART. 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

La domanda pertanto può essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la Piattaforma Regionale con le seguenti modalità:

- Direttamente dal cittadino mediante l'utilizzando dello **SPID** (o CIE o CNS), necessario per accedere al servizio on-line dell'amministrazione pubblica, con username e password personali. Per presentare la domanda on-line seguendo questa modalità è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla piattaforma.
- Appuntamento in presenza per la compilazione/caricamento della domanda informatica con l'assistenza del personale **ATER di Vicenza**, da richiedere attraverso la compilazione del FORM presente sul sito web di aziendale nella *home page* "**BANDI ERP 2026**", fornendo le informazioni richieste.

A seguito di ciò gli uffici preposti di ATER provvederanno a contattare gli interessati per concordare data e orario dell'appuntamento per l'inserimento della domanda.

La raccolta delle domande avverrà presso l'URP in Via Battaglione Framarin n.6 – Vicenza - telefono 0444-223600.

Il richiedente che si rivolga al Comune oppure ad altri dallo stesso delegati per la compilazione e caricamento dei propri dati nella piattaforma regionale, dovrà:

- **sottoscrivere apposita delega** per la compilazione della domanda, direttamente presso l'ufficio preposto;
- essere munito di **marca da bollo di Euro € 16,00**;
- Documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- **Titolo per il soggiorno** in Italia proprio e di **tutti i componenti del nucleo familiare** (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- **Essere in possesso dell'ISEE ordinario o corrente in corso di validità**;
- Per i titolari di **permesso di soggiorno almeno biennale**, dichiarazione del datore di lavoro comprovante la regolare attività lavorativa o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;

- **Autodichiarazione storica di residenza nel Veneto** completa e dettagliata comprendente anche gli eventuali periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- **Per i proprietari di immobili:**
 - o **in caso di inagibilità** presentare provvedimento comunale.
 - o **In caso di inadeguatezza della superficie** sarà necessario presentare planimetria catastale contenente dati metrici e destinazioni d'uso che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.4/2018. Nel caso in cui la planimetria non contenga i dati sopra menzionati, sarà necessaria documentazione idonea redatta da tecnico abilitato. In assenza di quanto sopra la documentazione presentata non potrà essere tenuta in considerazione ai fini del requisito di accesso all'e.r.p. di cui all'art.25 comma 2 lettera d) L.R. 39/2017.
 - o **Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge** occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.

ATTENZIONE:

- **La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto:** dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.
- **Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line sopra descritta:** verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.
- Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di **antigienicità, sovraffollamento** dell'alloggio occupato o la presenza di **barriere architettoniche** in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il **matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio** per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la **presenza di portatori di handicap** nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la **condizione di emigrato**;
- **provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio**, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- documentazione attestante la **morosità incolpevole** causata da riduzione del reddito (**)
- **verbale di conciliazione giudiziaria** per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- **ordinanza di sgombero** (*);

- per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*)
- Per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)

I DOCUMENTI CONTRASSEGNA TI CON ASTERISCO (*) NON POSSONO ESSERE RESI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

() documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/2016:**

- contratto di locazione regolarmente registrato
- sentenza di convalida di sfratto
- se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento
- se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa
- se contratto a termine > copia del contratto scaduto
- se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionali o impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale
- se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro
- se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche e assistenziali da sostenere
- se infortunio > copia certificazione infortunio
- se decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito > copia certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito
- separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Rosa' che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di invio anteriore.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita. La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (art. 10 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili. Tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3
6 o più	oltre 95,00		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi)
- Alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 e 7 della L.R. 39/2017 disciplinato poi dall'articolo 11 del regolamento n. 4/2018, gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve di seguito riportate, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

Riserva di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art. 30 della L.R. n. 39/2017):

Con D.G.C. n. 242 del 15/10/2026 sono state stabilite le percentuali di alloggi da destinare annualmente alle riserve previste dall'art. 30 della L.R. n. 39/2017, come di seguito specificato:

- a) 8 % a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- b) 8 % a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque entro prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità con coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- c) 8 % a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa (art. 44 della L.R. n. 39/2017):

Con delibera D.G.C. n. 242 del 15/10/2026 è stata stabilita la riserva di legge prevista dall'art. 44 della L.R. n. 39/2017, nella misura del 10 % degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

ART. 7 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (art. 34 L.R. n. 39/2017)

Il contratto di locazione, ha durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste dall'art. 34 della L.R. 39/2017.

ART. 9 – PUBBLICITA' DEL BANDO (art. 3 R.R. n. 4/2018)

Il bando di selezione è pubblicato sul sito internet del Comune di Rosa', dell'ATER di Vicenza e sulla piattaforma regione e.r.p. Il Comune e/o l'ATER possono individuare altre forme di pubblicità aggiuntive che prevedono una più capillare informazione sul territorio interessato.

ART. 10 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati per le finalità inerenti al procedimento di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al presente Bando. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dal corso alla domanda.

ART. 11 – INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Per informazioni e scaricare la documentazione necessaria per presentare la domanda di bando consultare il sito www.atervicenza.it o il sito comunale <https://www.comune.rosa.vi.it/it/news>

Per eventuali informazioni in merito a quanto sopra indicato, i richiedenti potranno telefonare al Comune di Rosa¹ - Ufficio Servizi Sociali - tel.0424 584110 o contattare ATER della provincia di Vicenza allo 0444-223600 dalle 9.00 alle 12.00 tutte le mattine dal lunedì al venerdì e i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.00.

Data 20/10/2026



Silvia Dalla Vecchia
Responsabile 1^a Settore